

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -

Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere -

R.G.N. 2894/03

Cron. 16437

Rep. 4089

Ud. 24/01/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SCALA NICOLETTA erede del Curatore DOMENICO  
CUCCINIELLO, CUCCINIELLO MARIAGRAZIA erede del Curatore  
DOMENICO CUCCINIELLO, CUCCINIELLO MICHAEL erede del  
Curatore DOMENICO CUCCINIELLO, in persona del  
Procuratore speciale GENOVESE PASQUALE, elettivamente  
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA  
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE  
GENOVESE, ENRICO TORTOLANI, giusta mandato a margine  
del ricorso;

2006

- ricorrenti -

198

contro



GABRIELI LEONIDA MARIA, nella qualità di Curatore fallimentare della ISOCHIMICA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del Tribunale di AVELLINO, emesso il 24/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nicoletta Scala, Mariagrazia Cucciniello e Michael Cucciniello, eredi dell'avv. Domenico Cucciniello, già curatore del fallimento della s.p.a. Isochimica, chiedevano la liquidazione del compenso spettante al loro dante causa per l'opera prestata sino al momento del decesso.

Il Tribunale di Avellino, con decreto del 24 settembre 2002, liquidava il compenso in euro 61.298,50=, oltre spese generali, osservando che le operazioni della procedura non erano terminate; che anche in caso di



avvicendamento di più curatori vale il principio di unitarietà del compenso; che l'avv. Cucciniello aveva svolto, tra le altre, le operazioni di inventario, di verifica dei crediti, di controllo delle posizioni dei lavoratori della fallita, di liquidazione di parte del patrimonio acquisito e di predisposizione di un riparto parziale; che, in relazione alle attività svolte il compenso liquidabile, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1 del d.m. n. 570 del 1972, doveva essere ridotto alla metà; che sull'attivo, per lo scaglione sino ad euro 516.456,90=, poteva applicarsi la percentuale massima e per lo scaglione sino ad euro 1.549.370,70 poteva applicarsi la percentuale dello 0,50 per cento; che sul passivo poteva applicarsi la percentuale dello 0,75 per cento sino all'importo di euro 51.645,69 e quella dello 0,20 per cento sulla somma eccedente.

Avverso detto decreto l'avv. Pasquale Genovese, procuratore speciale di Nicoletta Scala, Mariagrazia Cucciniello e Michael Cucciniello propone ricorso per cassazione deducendo due motivi. Il fallimento resiste con controricorso illustrato anche con memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si deve anzitutto esaminare e disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura. Invero, non solo, secondo i princi-



pi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la procura speciale rilasciata a margine, come nella specie, o in calce al ricorso costituisce un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce, ma il ricorso è sottoscritto dal procuratore speciale degli eredi dell'avv. Cucciniello e detto procuratore è in giudizio anche di persona, oltre che a mezzo di altro difensore.

2. Il fallimento controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso provvedimento privo del carattere della definitività.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 39 1. fall., lamentando che erroneamente il Tribunale aveva liquidato il compenso prima che ne fossero maturati i presupposti; per tale ragione, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto delle attività inventariate non ancora liquidate e neppure delle eventuali sopravvenienze attive.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 39 1. fall., in relazione all'art. 2 n. 2 del d.m. n. 570/1992, lamentando che il compenso era stato liquidato in misura inferiore al minimo tariffario e che l'attivo realizzato era stato individuato in quello liquidato al momento del decesso dell'avv. Cucciniello, in contrasto con i criteri indicati dall'art.



1 del d.m. citato.

3. Premesso che l'eccezione di inammissibilità ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si deve ricordare che, secondo un orientamento espresso da questa Corte, il provvedimento emesso dal tribunale fallimentare sulla istanza di liquidazione del compenso spettante al curatore poi sostituito in corso di procedura non ha il carattere della immodificabilità e della definitività e non è, conseguentemente, impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5022; Cass. 28 ottobre 1998, n. 10751; Cass. 19 luglio 2002, n. 10528). Un secondo orientamento, pur condividendo la necessità che la liquidazione del compenso al curatore sostituito avvenga al termine della procedura, ammette che il provvedimento possa comunque avere carattere di definitività quando il tribunale abbia, sia pure illegittimamente, liquidato il compenso definitivo (Cass. 8 novembre 2000, n. 14517).

In senso contrario alla comune premessa, tuttavia, un terzo orientamento ha persuasivamente ritenuto che la liquidazione definitiva del compenso spettante al curatore sostituito sia possibile non solo dopo il rendiconto finale, in modo da ragguagliare i compensi ai



dati certi dell'attivo realizzato, ma anche prima delle operazioni di chiusura della procedura, purchè da un lato si tenga conto di tutti gli elementi previsti per la liquidazione dell'unitario compenso e, quindi, non soltanto del ricavato delle operazioni di liquidazione, ma anche della liquidità comunque acquisita dal curatore durante la sua gestione, nonché dell'attività svolta dal curatore stesso per l'inventario dei beni, se ed in quanto significativa (Cass. 10 luglio 1998, n. 6725) e, d'altro canto, si adottino accorgimenti tali da assicurare che il compenso complessivamente liquidato ai curatori succedutisi non superi la percentuale massima prevista dalla relativa disciplina per l'unitario compenso, con la conseguenza che ciascuno dei curatori succedutisi può ricevere una liquidazione inferiore alle percentuali minime, in considerazione dell'incompletezza dell'attività da ciascuno svolta (Cass. 29 gennaio 1993, n. 1169).

Tale terzo orientamento appare da preferire. L'art. 39 l. fall. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006) si limita a disporre che la liquidazione del compenso sia fatta dopo l'approvazione del rendiconto "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia", e detto decreto (nella specie il d.m. n. 570 del 28 luglio 1992) preve-



de semplicemente che qualora il curatore "cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera prestata" (art. 2 comma primo). Nulla, pertanto, esclude che il tribunale, quando disponga di tutti gli elementi necessari, possa procedere, dopo il rendiconto del curatore sostituito, alla liquidazione definitiva anche prima della chiusura della procedura. In tal senso depone anzitutto la lettera della citata norma regolamentare che suppone la possibilità di una immediata liquidazione secondo i criteri dettati dall'art. 1 dello stesso decreto. Una assoluta inconciliabilità non può fondarsi neppure su tali criteri; questi, infatti, pur avendo riguardo all'ipotesi normale di liquidazione del compenso al curatore che abbia svolto il suo incarico dall'inizio alla fine della procedura, non sono necessariamente incompatibili con una anticipata cessazione dalle funzioni, atteso che il compenso "deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato" nonché in un compenso supplementare calcolato in percentuale sull'ammontare del passivo ed atteso che entrambi tali elementi possono essere disponibili al momento della cessazione dall'incarico. Ciò che può rendere problematica l'applicazione di detti criteri è la necessità di

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'K' or similar character, located on the right side of the page.



considerare tutta l'opera prestata (oltre che i risultati ottenuti, l'importanza del fallimento e la sollecitudine delle operazioni) e perciò eventualmente anche l'inventario e l'amministrazione di attività non liquidate o la non completata attività di ricostruzione del patrimonio del debitore. Tale necessità, tuttavia, presuppone che la relativa opera del curatore sia stata significativa e solo in questo caso si pone la questione (risolta positivamente da Cass. 1169/1993 cit.) di stabilire se il compenso possa essere commisurato anche al valore di quella parte di attivo che è stata inventariata ma non realizzata o se, al contrario, sia necessario attendere le operazioni di chiusura della procedura. Se, invece, l'opera in questione non è stata significativa, la liquidazione immediata del compenso non trova ostacoli ed impone soltanto la considerazione dell'attività che resta da svolgere rispetto all'attivo realizzato, al fine di contenere la somma dei compensi spettanti ai curatori che si succedono nel tempo nei limiti dell'unitario compenso liquidabile ai sensi dell'art. 1 del decreto.

Nella specie, il Tribunale di Avellino, "avendo tenuto conto di tutta l'attività svolta dal curatore sostituito, e non avendo ritenuto di liquidare percentuali sulle voci di attivo non realizzate, ha evidentemen-



te ritenuto non significativa l'attività del curatore al di fuori dell'attivo realizzato" (così testualmente Cass. 1169/1993 cit. in identica fattispecie). In proposito, del resto, gli stessi ricorrenti si limitano a dedurre la mancata considerazione del valore di un immobile e di alcuni macchinari e non la mancata considerazione di una significativa opera svolta dal curatore in relazione a dette attività. Il che non consente, per mancanza di censura, alcuna considerazione sulla eventuale inesistenza o apparenza della motivazione, cui, vertendosi in tema di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sarebbe limitato il sindacato di questa Corte in ordine alla valutazione di significatività.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Soccorrono giusti motivi in relazione alle incertezze interpretative del caso per compensare per intero le spese di lite.

P . Q . M .

rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
23 maggio 2006.

Il consigliere estensore

Sergio Di Amato

*Sergio Di Amato*  
*[Signature]*  
9

Il Presidente

Vincenzo Proto

*[Signature]*

18 LUG 2006  
*[Signature]*